



COMUNE DI SANTA FLAVIA  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

del set

Prot. N. 17460 DEL 23 SET. 2019

Ai Sigg.ri Responsabili di P.O.

Al Nucleo di Valutazione

Alla Giunta Municipale

VERBALE N. 2/2019

**Oggetto:** Espletamento dei controlli successivi ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 06.03.2013. Anno 2018 secondo e terzo quadrimestre.

Dall'esame degli atti di competenza dei Responsabili emergono alcuni tratti generali meritevoli di considerazione che si segnalano onde, coerentemente con la natura essenzialmente collaborativa della presente attività, si predispongano **immediati rimedi** per migliorare l'azione amministrativa e renderla conforme a migliori standard qualitativi.

Si sottolinea che gli atti sono pervenuti alla scrivente solo nel maggio 2019 e pertanto anche a ciò è dovuto il ritardo nella resa del presente verbale. L'attività di controllo è peraltro non facilitata dall'assenza di un unico registro informatizzato ove poter estrarre gli atti per singola area di competenza. Per l'effetto accade che siano estratti atti che, non si comprende a che titolo, sono registrati in aree che nulla hanno a che vedere con il contenuto e la competenza all'istruttoria dell'ordinanza. Si torna a richiedere pertanto l'estrazione informatica del registro degli atti distinti per settore, che il programma in uso consente.

In particolare emergono carenze nella struttura dei provvedimenti relative ai seguenti elementi:

**1. Motivazione.** È utile ricordare che l'art. 3 della L. 241/1990 come recepita dal legislatore regionale sancisce espressamente l'obbligo della motivazione descrivendone anche il contenuto

che deve almeno dar conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione dell'atto in questione piuttosto che di un altro a contenuto differente, specie quando si tratta di atti adottati ad istanza di parte e il cui contenuto non è vincolato.

### **1.1. In particolare nelle procedure di affidamento.**

Non meno importante è l'indicazione della motivazione che dà luogo alla scelta del contraente nelle ipotesi di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice degli appalti adottato con D.lgs. 50/2016 e già più volte modificato, nonché le collegate linee guida dell'ANAC che "regolamentano" alcune specifiche fattispecie normative, nel lasciare "apparentemente" ampio margine di manovra circa gli affidamenti diretti o le procedure ristrette a mente dell'art. 36 del citato codice, in realtà obbliga sempre a un confronto comparativo sul mercato tra gli operatori economici i cui oneri motivazionali sono pesantissimi, specie ove si intenda ricorrere ad un affidamento diretto. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Vanno osservate le linee guida 4 dell'ANAC che, a differenza del tenore dell'art. 36 comma 2 lett. a) impongono sempre (fanno eccezioni poche ipotesi) una previa indagine di mercato. La procedura deve prendere avvio con la determina a contrarre. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici e delle linee guida 4 che tenga parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione

sempre conto del superiore onere motivazionale sulla scelta di ricorrere alle procedure semplificate che dimostri altresì di rispettare tutti i principi posti dall'articolo 36, comma 1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, infatti, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una *best practice* anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama l'attenzione sull'applicazione del principio di rotazione. Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica.

**2. Forma dell'atto di indirizzo politico. Istruttoria.** In relazione agli atti proposti alla Giunta Municipale o al Consiglio Comunale si ritiene necessario evidenziare la responsabilità dell'istruttoria dell'atto che deve avere evidenza nella formazione dello stesso. Il principio di distinzione tra potere di indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione impone un miglioramento nella proposizione degli atti, salvo che non si tratti di atti cosiddetti di "mero-indirizzo". Si richiama la Loro attenzione pertanto nell'inserimento dell'ufficio proponente e del responsabile dell'istruttoria nonché del responsabile dell'Area, qualora fosse soggetto diverso, che firmerà la proposta stessa oltre al parere tecnico. Le due cose di fatto non si equivalgono.

Sotto il profilo contabile si segnala la necessità di distinguere gli affidamenti in esercizio provvisorio da quelli in gestione provvisoria, seppur alla fine, secondo le principali pronunce giuscontabili, configurabili quali fattispecie prudenzialmente analoghe. In relazione si segnala in particolare di motivare la non frazionabilità della spesa ovvero l'obbligatorietà della stessa o

l'eventuale danno all'ente che ne deriverebbe dalla mancata effettuazione e in generale quanto previsto dall'art. 163 del d.lgs. 267/2000. Si sottolinea la presenza di atti di accertamento di entrata, in osservanza della nuova disciplina sulla contabilità armonizzata, sui quali si evidenzia:

- la necessità di indicare il dato relativo all'esercizio di esigibilità dell'obbligazione ai sensi del comma 3-bis del citato art. 179 in virtù del quale "l'accertamento è registrato quando l'obbligazione è perfezionata con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza" e dunque diviene esigibile.

- Deve essere indicato il titolo giuridico che supporta il credito, ragione del credito. L'atto gestionale deve verificare e attestare più chiaramente i requisiti anzidetti, in assenza dei quali non è possibile procedere ad accertamento (es. DDG di finanziamento, Avviso ..., D.M., Ruolo ..., Concessione ...).

- L'atto deve ricevere il visto contabile per l'esecutività.

Sul punto si rinvia alle considerazioni immediatamente successive.

**3. Pareri.** Si segnala ancora una volta la necessità che tutti gli atti, fatta eccezione legislativamente prevista, per i "meri atti di indirizzo", siano muniti dei pareri obbligatori richiesti dal Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali – D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che devono essere espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis in maniera chiara e univoca in calce al provvedimento: ***"Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria"***. Il combinato disposto dell'art. 49 e 147 bis del Tuel rappresentano il completamento di un'attività istruttoria che non si limita a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta ma involge l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore amministrativo, che quelle generali, dell'azione amministrativa.

*assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria"*. Il combinato disposto dell'art. 49 e 147 bis del Tuel rappresentano il completamento di un'attività istruttoria che non si limita a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta ma involge l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore amministrativo, che quelle generali, dell'azione amministrativa.

Come già più volte replicato, non può essere trascurata la valenza del parere contabile sia nella fase della spesa che nella fase dell'entrata. **Detto parere è infatti legato alla capacità di un atto di produrre riflessi diretti e/o indiretti sul sistema economico-finanziario e patrimoniale, pertanto sono viziati quegli atti di impegno ma anche di accertamento di entrata che non passino dal visto del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria.** Al riguardo non importa che si tratti di atti deliberativi o atti gestionali, in quanto il primo comma del citato art. 147-bis parla genericamente di atti e pertanto è normale includervi anche quelli gestionali. In diverse determinazioni non è indicata la data che attesti quando la determina è stata munita dei pareri necessari di regolarità amministrativa e ove necessario di regolarità contabile, la cui attestazione si ricorda, è fondamentale al fine della individuazione della esecutività dell'atto e al fine della decorrenza dei termini per la pubblicazione dell'atto in ossequio alle disposizioni di cui alla l.r. 11 del 26.06.2015 di modifica dell'art. 18 della l.r. 22/2008 relativamente agli obblighi di pubblicazioni all'albo pretorio on line.

Merita ulteriore segnalazione la non condivisibilità della prassi per cui sovente il parere di regolarità contabile sulle deliberazioni di giunta municipale, seppur in presenza talora di atti che comunque sono idonei a comportare riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, non è specificato se dovuto o non dovuto e comunque sovente non apposto. L'iter procedurale si ritiene possa migliorare con la gestione informatica dei provvedimenti amministrativi, ma anche solo con la registrazione informatica di ogni determinazione, non in registri di area, ma sul sistema di gestione degli atti. La tracciabilità informatica dei passaggi renderebbe certa la trasmissione o meno alla ragioneria delle determinazioni e delle deliberazioni, senza aggravare il procedimento e con maggiore celerità di controllo e istruttoria stessa.

**4. Tempo di istruttoria.** Si segnala infine, ancora, che diversi provvedimenti che scaturiscono da istanza di parte non sono completati entro il termine previsto per legge per la loro istruttoria. Si richiama dunque l'attenzione dei Responsabili al rispetto del tempo necessario all'esito del procedimento con atto espresso, nella considerazione non solo dell'eventuale danno da ritardo, ma anche degli infausti effetti di un silenzio assenso non voluto dall'amministrazione su cui poi diventa più difficoltoso e articolato intervenire al fine di limitare il prodursi degli effetti per l'Ente e per il privato.

Altra generale segnalazione è relativa alla necessità di prestare la dovuta attenzione agli obblighi di pubblicazione dei diversi tipi di atti e di dati nella apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" e poi nelle relative sottosezioni di cui al d.lgs. 33/2013, mai menzionati, ma soprattutto non osservati.

Tanto premesso, si indicano qui di seguito le risultanze del controllo effettuato sugli atti sorteggiati distinto per aree di riferimento, i provvedimenti sorteggiati e non compresi nell'elencazione di cui infra sono stati riscontrati positivamente dall'ufficio come da schede in atti.

### **Area assetto ed utilizzazione del territorio, appalti e contratti**

- Ordinanza ingiunzione pagamento sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001. N. 14 del 3 maggio 2018. Porre attenzione all'oscuramento dei dati personali in fase di pubblicazione. In disparte, si ribadisce la necessità di dotarsi di strumento regolamentare che disciplini l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 31, comma 4-bis del DPR citato posta la forbice discrezionale (in talune ipotesi) della entità pari che va dai 2.000,00 ai 20.000,00 euro, salvi eventuali somme maggiori stabilite da normativa regionale. Si ricorda la necessità della trasmissione all'area economico-finanziaria per l'accertamento della somma in entrata.
- Ordinanza ingiunzione pagamento sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001. N. 20 del 6 agosto 2018. Cfr. osservazioni a ordinanza precedente.
- Ordinanza ingiunzione demolizione opere edilizie in assenza di permesso. N. 15 del 8.05.2018. Porre attenzione all'oscuramento dei dati personali in fase di pubblicazione.
- Determinazione rg. n. 696 del 3 settembre 2018. Nulla da rilevare.
- Determinazione rg. n. 581 del 12 luglio 2018. Non è condiviso l'atto di impegno con contestuale liquidazione, anche per i contratti di somministrazione.
- Determinazione rg. n. 350 del 3 maggio 2018. Manca visto contabile. Non è esplicitato il fine del provvedimento.

- Ordinanza ingiunzione demolizione opere edilizie in assenza di permesso. N. 25 del 3.09.2018. Porre attenzione all'oscuramento dei dati personali in fase di pubblicazione.
- Ordinanza ingiunzione pagamento oneri concessori N. 30 del 14.11.2018. Porre attenzione all'oscuramento dei dati personali in fase di pubblicazione. La ordinanza interviene su un atto di per sé illegittimo in quanto non è rilasciabile concessione o permesso di costruzione in assenza di pagamento di oneri concessori e pertanto nella fattispecie vale illustrare le motivazioni a fondamento delle quali non si procede al ritiro in autotutela del permesso di costruire in assenza di pagamento degli oneri dovuti e relativi interessi come per legge.
- Ordinanza ingiunzione pagamento oneri concessori N. 31 del 18.12.2018. Si rinvia alle osservazioni di cui al precedente atto.
- Si tratta di determinazione di affidamento semplificato e impegno di spesa. Si osserva che non è presente nella copia fornita il visto contabile di copertura della spesa. Si rammenta che la commessa di un nolo, anche a se a freddo, come quello di cui al provvedimento controllato è ricompreso ex lege nel novero delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa – art. 1, comma 53, l. 190/2012 – e pertanto è necessario che l'operatore economico sia iscritto in white list presso la Prefettura in cui ha sede e che detta iscrizione sia menzionata nel corpo dell'atto.
- Determinazione rg. n. 709 del 6 settembre 2018. Non è condiviso l'atto di impegno con contestuale liquidazione, anche per i contratti di somministrazione.
- Determinazione rg. n. 977 del 13 dicembre 2018. Non è condiviso l'atto di impegno con contestuale liquidazione, anche per i contratti di somministrazione.
- Determinazione rg. n. 747 del 21 settembre 2018. Non è chiaro l'iter giuridico-amministrativo seguito nell'affidamento del servizio per cui è nolo. In specie si cita un impegno di 43.624,86 euro e ulteriore integrazione per euro 2.541,28 relativo a differente fornitura. La determinazione è confusa. Manca il visto contabile.
- Ordinanza sindacale n. 47 del 15.11.2018. L'ordinanza manca del termine.

## Area affari generali ed Area servizi demografici

- Ordinanza sindacale n. 24 del 5.07.2018. Trattasi di Ordinanza sindacale che dispone per un T.S.O. Non è di competenza dell'Area in cui è stata estratta, ma dell'Area Vigilanza. Necessita del visto e della proposta istruttoria dell'Area Vigilanza. Si consiglia di oscurare i nomi dei medici che dispongono le visite o comunque di richiedere al riguardo parere al DPO.
- Ordinanza sindacale n. 18 del 4.05.2018. Anche in questo caso si tratta di Ordinanza afferente alla competenza di altra Area, in specie l'Area Assetto e Governo del Territorio avente ad oggetto l'inagibilità di un edificio con contestuale diffida ad adempiere per messa in sicurezza. È assente la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.
- Determinazione n. 478 del 12.06.2018. Determinazione a contrarre per acquisto attrezzature informatiche su MEPA. Si osserva che l'istruttoria necessita di integrazione. In specie non è presente il riferimento alla verifica dei requisiti di capacità ex artt. 80 e ss. del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Determinazione n. 101 del 10.07.2018. Liquidazione alla ditta Maggioli s.p.a. fattura elettronica per affidamento DPO e assistenza per attuazione GDPR 2016/679/UE. La liquidazione è carente di visto contabile.
- Determinazione n. 412 del 22.05.2018. Affidamento diretto a mezzo MEPA servizio nomina DPO e assistenza per l'applicazione del GDPR 679/2016/UE. Nulla da rilevare.
- Determinazione n. 363 del 8.05.2018. Liquidazione a conguaglio anno 2017 indennità accessoria a dip. Comunale. Matr. 1. Assente visto contabile sulla liquidazione.
- Determinazione n. 689 del 3.09.2018. Determinazione a contrarre per acquisto diretto mediante mepa licenza software applicativo. Nulla da rilevare.
- Determinazione n. 703 del 5.09.2018. CIE. Accertamento, impegno e liquidazione corrispettivo da versare allo stato. L'accertamento dovrebbe comprendere anche le

somme introitate dal Comune e che rimangono nella disponibilità dello stesso, oltre quelle che vanno rimesse allo Stato.

- Determinazione n. 637 del 3.08.2018. CIE. Accertamento, impegno e liquidazione corrispettivo da versare allo stato. L'accertamento dovrebbe comprendere anche le somme introitate dal Comune e che rimangono nella disponibilità dello stesso, oltre quelle che vanno rimesse allo Stato.
- Determinazioni nn. 872 del 7.11.2018, 895 del 16.11.2018 e 921 del 22.11.2018. Trattasi di determinazioni tutte relative alla CIE per le quali si rinvia alle osservazioni di cui alle precedenti determinazioni di uguale oggetto.
- Determinazioni. Nn. 735 del 19 settembre 2018 e 1018 del 28 dicembre 2018. Costituzione fondo risorse decentrate stabili anno 2018. Nulla da rilevare.
- Determinazione n. 785 del 4.10.2018. Impegno di spesa a favore della dott.ssa Spera A. G. causa Zerbo/Comune di Santa Flavia. Nulla da rilevare.
- Sono estratte ulteriori ordinanze sindacali che nulla hanno a che vedere con le competenze dell'Area *de qua*.

#### **Area servizi sociali culturali e tempo libero**

- Determinazione n. 595 del 17.07.2018. Approvazione graduatoria provvisoria cantieri di servizio ex l.r. n. 3/2016 art. 15, c.1. Assente la dichiarazione di insussistenza incompatibilità e/o conflitto interessi.
- Determinazione n. 670 del 23.08.2018. Approvazione rendiconto somme già assegnate per l'anno 2017 in favore dell'Istituto comprensivo Karol Wojtila – Pontefice. Assente la dichiarazione di insussistenza incompatibilità e/o conflitto interessi. La motivazione e istruttoria appare confusa in relazione alle modalità di erogazione del contributo e alle competenze dell'Area circa gli interventi manutentivi.
- Determinazione n. 555 del 6 luglio 2018. Liquidazione fatture alla ditta la giostra della vita di Bagheria. Periodo gennaio – Giugno 2018. Il conto dedicato deve indicare tutti i

soggetti abilitati al predetto conto e deve esserne indicato uno ai fini della tracciabilità. Non è presente la dichiarazione di insussistenza conflitto di interesse. Manca visto contabile sulla liquidazione.

#### **Area servizi economico finanziari ed Area servizi informatici**

- Determinazione n. 388 del 15 maggio 2018. Determinazione a contrarre ed attivazione della procedura di RDO per stampe, imbustamento e spedizione postale bollettini e F24 TARI 2018. Nulla da rilevare.
- Determinazione n. 474 del 11 giugno 2018. Aggiudicazione definitiva precedente RDO. Assente la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi. Si osserva che, a differenza di quanto disposto nel corpo del provvedimento ove si dispone che la aggiudicazione è provvisoria e sarà definitiva solo dopo le verifiche obbligatorie per legge ( requisiti art. 80 Codice appalti, DURC, Capacità, assenza incompatibilità) la determinazione di fatto sembra disporre una aggiudicazione definitiva in assenza di verifica.
- Determinazione n. 484 del 12 giugno 2018. Liquidazione a saldo fattura nn. E fattura nn. Alla ditta Macrosis s.r.l. per servizio interconnessione dati mercato ittico. Si consiglia di specificare che la spesa grava sulla voce di entrata dedicata al Mercato Ittico e che va imputata alla gestione dello stesso. Assente dichiarazione insussistenza conflitto interesse.
- Determinazione n. 374 del 10 maggio 2018. Liquidazione a saldo fattura pc creative per fornitura pc Area Ragioneria e tributi. Assente dichiarazione insussistenza conflitto interesse.
- Determinazione n. 752 del 24 settembre 2018. Discarico quota tributo IMU 2014. Nulla da rilevare.
- Determinazione n. 793 del 5 ottobre 2018. Liquidazione fattura alla Ditta GeoTeSys Engineering srl di Milano, quale acconto per fornitura servizio digitalizzazione planimetrie catastali. Nulla da rilevare.

- Determinazione n. 813 del 10 ottobre 2018. Liquidazione fatture a saldo ditta Macrosis s.r.l. servizio Back-up remoto dati ente. Nulla da rilevare.

### **Area vigilanza e sicurezza urbana**

- Determinazione n. 622 del 30 luglio 2018. Determina a contrarre per la fornitura di segnaletica stradale da installare nel centro urbano e nelle frazioni. Affidamento mediante MEPA. Debole la motivazione in ordine alla giustificazione di affidamento a medesima ditta già interpellata. Tale procedura, come più volte segnalato, potrebbe celare il frazionamento artificioso dell'affidamento. Peraltro è incongruente con quanto disposto nel provvedimento ove è dichiarato di aver rispettato il principio di rotazione degli operatori economici.
- Determinazione n. 592 del 17 luglio 2018. Liquidazione nota di addebito alla ditta ASVA. La determinazione si presenta confusionaria e poco chiara sul versante della motivazione e dell'argomentazione contabile. Manca visto contabile. Si osserva la necessità di oscurare dati quali IBAN, tipologia carta, Cf persona fisica etc., a tutela della privacy.
- Determinazione n. 529 del 26 giugno 2018. Liquidazione fattura ditta FORENT PI. CF. Manca visto contabile e dichiarazione assenza conflitto interessi.
- Ordinanza n. 20 del 29.08.2018. Si tratta di ordinanze poste a presidio della viabilità e della sosta per disabili. Si rileva la carenza dei riferimenti normativi a presidio del potere di ordinanza e la assenza dell'avvertimento che avverso la stessa è ammesso ricorso e i relativi organi competenti che possono comportarne la nullità. Così per le ulteriori ordinanze sorteggiate.
- Seguono verbali di accertamento di sanzioni per violazioni cds, conferimento rsu e violazioni amministrative nelle operazioni di vendita del pesce al Mercato Ittico. Nulla da rilevare.
- Determinazione n. 916 del 21 novembre 2018. Liquidazione fattura ditta Macrosis per servizio di trasmissione dati tra la sede municipale e al sede della polizia municipale. Si

ritiene necessario realizzare una infrastruttura informatica definitiva che consenta la trasmissione dei dati. Non si ha contezza della nomina della ditta quale responsabile esterno per il trattamento dei dati acquisiti. Assente visto contabile.

- Determinazione n. 919 del 21 novembre 2018. Liquidazione fattura ditta Macrosis per servizio assistenza alle apparecchiature informatiche comando di Polizia Municipale. Assente visto contabile. Si segnala la necessità di unificare le esigenze di affidamento di servizi informatici delle diverse aree dell'Ente, effettuando una corretta e tempestiva programmazione degli interventi necessari ed effettuare un affidamento unico e centralizzato, meglio, a ditta nel rispetto del principio di rotazione degli operatori economici.
- Determinazione n. 983 del 14 dicembre 2018. Impegno spesa per visure e contestuale liquidazione. Nel complesso l'atto è qualitativamente carente. Si segnala poi la tecnica dell'impegno e contestuale liquidazione per la cui pratica (trattandosi di iter ammissibile in via del tutto eccezionale e per regolazione contabile) non è data motivazione. Tale pratica denota assenza di programmazione, ma soprattutto può nascondere facilmente fattispecie di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. e). Si raccomanda pertanto di prestare particolare attenzione alle citate anomalie nella misura in cui possono essere foriere di responsabilità amministrativa e contabile.

### **Area programmazione e sviluppo economico**

- Determinazione rg.n. 551 del 4 luglio 2018. Si tratta di determinazione di "accertamento di introiti del mercato ittico per l'anno 2018 – periodo maggio". La determinazione si presenta confusionaria e poco chiara sul versante della motivazione e dell'argomentazione contabile. Giova segnalare la anomalia, non di lieve rilevanza, per cui il Responsabile dell'Area "prende atto che il Responsabile dell'ufficio economico-finanziario non ha mai prodotto alcuna nota di conferma e pertanto di non effettuare alcun controllo come dovuto ...". L'affermazione è inconferente e non è di certo la sede per polemizzare circa l'operato di un collega, ammesso che tale operazione di controllo su quanto deve accertare il Direttore del Mercato e sulla morosità dei soggetti che sono tenuti al pagamento non può che

spettare al Direttore medesimo. Non rientra di certo tra le funzioni dei responsabili di Area evidenziare nei propri atti in maniera del tutto arbitraria eventuali carenze circa l'operato di altri funzionari. Ogni funzionario è responsabile solo per le competenze allo stesso assegnate e delle stesse risponde, non potendo valicare il confine di tale competenza. Il reiterarsi di tali affermazioni potrà essere foriera di responsabilità per violazione del codice disciplinare e del principio generale di leale collaborazione.

Entrando nel merito della determinazione pare che l'unico riferimento sulla base del quale le somme sono accertate è la disposizione del segretario generale del 2016 e non le norme che disciplinano la fase dell'entrata, primo step della quale è l'accertamento. Orbene a tale fine si richiama quanto già esplicitato in premessa e cioè che gli atti che hanno riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente o sul patrimonio sono soggette a visto contabile. In questo caso, come in altri, questo è del tutto assente. Si aggiunge poi che nulla è disposto circa i provvedimenti adottati a carico dei soggetti morosi, né è utile a tale fine quanto indicato nel dispositivo relativamente all'incasso di somme che sembrano essere già accertate e relative, appunto a soggetti morosi. L'atto nel complesso è confusionario e poco chiaro, specie sul punto contabile.

- Determinazione rg.n. 625 del 1 agosto 2018. Si tratta di determinazione di "accertamento di introiti del mercato ittico per l'anno 2018 – periodo giugno". Valga quanto osservato in merito alla precedente determinazione avente pari oggetto.
- Istanza SUAP prot. non specificato. Si tratta di segnalazione certificata di inizio attività. Non si ha cognizione dell'attività di verifica svolta dall'ufficio sulle dichiarazioni agli atti e su quelle da acquisire. È necessario che l'ufficio predisponga tale attività di verifica in ordine alle segnalazioni o alle dichiarazioni di inizio attività, in conformità al vigente piano per la prevenzione della corruzione. In altri termini, non sembra sufficiente un controllo puramente formale circa la completezza della documentazione allegata, appare invece necessario – avvalendosi naturalmente del personale di Polizia Municipale ovvero del personale tecnico – verificare quanto dichiarato dall'utenza. In mancanza di dette attività, riguardo a questi procedimenti,

non si possono esprimere consapevoli valutazioni di conformità alla legge. L'atto formale di chiusura del procedimento è comunque tardivo e peraltro non conforme al disposto di cui all'art. 19 della l.241/90 in materia di segnalazione certificata inizio attività che prevede sessanta giorni per poter rigettare il provvedimento, trascorsi i quali è espressamente prevista la natura autorizzatoria del silenzio serbati dall'amministrazione competente, qualificato quale silenzio-assenso dall'art. 20 della menzionata legge. È fatto salvo il potere di intervento in autotutela ex artt. 21 *quinquies* 21 *nonies* della legge sul procedimento amministrativo.

- Istanza SUAP prot. non specificato. Non si ha cognizione della chiusura del procedimento e della acquisizione di tutte le autocertificazioni e la verifica delle stesse. Lo stesso per altre istanze suap.
- Determinazioni di liquidazione n. 542/2018, si osserva quanto segnalato in premessa circa la motivazione e i requisiti per le liquidazioni e gli affidamenti.

Si invitano i responsabili in indirizzo a migliorare l'attività istruttoria secondo quanto indicato nel presente verbale.

Santa Flavia, 9 settembre 2018



IL SEGRETARIO GENERALE  
MARIAGIOVANNA MICALIZZI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mariagiovanna Micalizzi". The signature is fluid and cursive, written over the printed name.